

R.G. 178/2026 P.U. CCI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V

Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli	Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo	Giudice
Dott. Cristian Soscia	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 178/2026 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata su ricorso di:

- **ANTONELLA AMERINI**, nata a Vaglia (FI), il 13.7.1965, cod. fisc. MRNNNL65L53L529A, residente in Sesto Fiorentino (FI), Via Lino Chini n. 2;

letto il ricorso depositato l'8.4.2026;

letta la relazione ex art. 269 CCI dell'Avv. Teresa Caruso, gestore della crisi designato dall'OCC in OCF;

ritenuta la propria competenza ex art. 27 CCI, risiedendo la debitrice in Sesto Fiorentino (FI);

rilevato che la ricorrente è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI;

considerato, in particolare, che la debitrice non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in quanto:

- ✓ percepisce attualmente un reddito medio mensile netto di circa € 370,00;



- ✓ è gravata da debiti per oltre € 250.000,00 verso Agenzia delle Entrate – Riscossione e istituti di credito, derivanti dalla partecipazione quale socia illimitatamente responsabile della società G.P.A. di Amerini Antonella e Ballini Patrizia – s.n.c., cancellata nel 2019;

ritenuto che la domanda sia ammissibile;

rilevato, inoltre, che la ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, la debitrice è cessata dalla carica di socia accomandataria nell'anno 2019, e dunque da oltre un anno dal deposito del presente ricorso;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

osservato che il gestore della crisi nella propria relazione ha espresso giudizio positivo in merito alla completezza e all'attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

rilevato che, quanto ai crediti non compresi nella liquidazione, la determinazione degli stessi è rimessa al G.D., previa istanza del liquidatore;

rilevato che nella formazione dello stato passivo, non potranno essere ammessi in prededuzione i crediti – se presenti – dei soggetti che hanno assistito il debitore, tenendo conto che l'art. 6 CCI non ricomprende nell'elenco dei prededucibili tali crediti, né vi è altra specifica previsione di legge, e che l'art. 277 CCI riguarda – come da rubrica dell'articolo – i crediti “posteriori” alla liquidazione, facendo riferimento ai “crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione”, e non ai crediti sorti in funzione della presentazione della domanda liquidazione controllata, secondo la formula linguistica impiegata dall'art. 6 CCII per i crediti professionali;

considerato che quanto alla nomina del liquidatore, il gestore non risulta iscritto all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa ex art. 356 CCII, e dunque deve procedersi all'individuazione di diverso professionista iscritto in tale elenco;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,

dichiara



l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di ANTONELLA AMERINI, nata a Vaglia (FI), il 13.7.1965, cod. fisc. MRNNNL65L53L529A, residente in Sesto Fiorentino (FI), Via Lino Chini n. 2;

nomina

giudice delegato il dott. Cristian Soscia e liquidatore la dott.ssa Giada Fratini, la quale farà pervenire entro due giorni la propria accettazione;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;

dispone

l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina

al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda

al G.D., previa istanza del liquidatore, per la determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 4, CCII;

dispone

tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone



che la presente sentenza venga notificata al debitore (ai sensi delle norme del c.p.c. o della legge n. 890/1982), ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2026.

IL RELATORE ED ESTENSORE

Cristian Soscia

LA PRESIDENTE

Maria Novella Legnaioli

